



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: [lamaddalena@guardiacostiera.it](mailto:lamaddalena@guardiacostiera.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it))

### ORDINANZA N. 149/2015

#### Interdizione banchina Cala Camiciotto del Porto di La Maddalena

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- TENUTO CONTO** delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 28.10.2015 (*rif. prot. 17485 in data 29.10.2015*) da questa Autorità Marittima presso il pontile frangiflutti adiacente all'approdo turistico di Cala Camiciotto, a seguito del quale si è constatato il pessimo stato conservativo dovuto a cedimenti strutturali ed allo scivolamento di lastre di coronamento in granito e la mancanza quasi totale di lastre di copertura del cavidotto presente nel banchinamento;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, "Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena";
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di adottare, nelle more di una ulteriore visita a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna sulla banchina in questione, idonee misure per assicurare la prevenzione di possibili incidenti, salvaguardando l'incolumità delle persone, delle cose e della sicurezza della navigazione e portuale, nonché della pubblica incolumità,

#### ORDINA

- Articolo 1** Con decorrenza immediata, nelle more del sopralluogo da effettuarsi da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sul pontile frangiflutti adiacente di Cala Camiciotto nel Porto di La Maddalena, meglio evidenziato nell'allegato stralcio grafico, **è vietato**:
- 1) Effettuare operazioni commerciali e/o l'accosto a qualsiasi titolo (sosta, bunkeraggio, ecc.) di ogni tipologia di unità navale commerciale, professionale e da diporto;
  - 2) l'accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli;
  - 3) l'accesso, il transito e la sosta di pedoni;
- Articolo 2** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
- Articolo 3** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet: <http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/Pages/ordinanze.aspx>

La Maddalena, 29/10/2015

**Firmato in Originale**  
IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Leonardo DERI

